

Ricorso pendente avanti TAR L'Aquila n. 203/217

Proposto dalla Dr. Pasquini Anna contro la Regione Abruzzo per l'annullamento, previa sospensione, della graduatoria definitiva del concorso straordinario per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche nella Regione Abruzzo approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 28.2.2017 e di tutti gli atti comunque connessi.

ORDINANZA TAR L'AQUILA n. 266/2017 dispositiva di notificazione per pubblici proclami.

SUNTO DEI MOTIVI DEL RICORSO

IL ricorso ha come unico gravame la mancata attribuzione della maggiorazione del punteggio di 6,5 punti in favore del Dr. Anna Pasquini per l'esercizio professionale in farmacia rurale per oltre venti anni. Con tale attribuzione di punteggio la società sarebbe risultata vincitrice del concorso ai primi posti con la conseguente attribuzione di una sede farmaceutica.

Motivi del ricorso sono quelli adottati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5667 del 22.10.2015 della III Sez. Che con incontestabili motivazioni di diritto ritiene prevalente, quale legge speciale, la normativa di cui all'art. 9 della legge 221/1968 rispetto al DPCM 298/1994, consentendo così di attribuire la maggiorazione del punteggio per la ruralità, nei limiti di 6,5 punti, anche superando il limite massimo del punteggio attribuibile per l'esercizio professionale.

In buona sostanza mentre ai concorrenti non beneficiari della maggiorazione per la ruralità sarebbero conteggiati i servizi per venti anni, ai farmacisti rurali ne basterebbero meno di 14 per raggiungere il punteggio massimo stabilito dal DPCM, con evidente disparità di trattamento con i rurali con oltre 14 anni di servizio e sostanziale illogicità del procedimento applicato.

Avv. Elio Tilli
